



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 07/03/2025

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: ITALMETALLI SRL –Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla “Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.Ila 1994”.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

– Con Provvedimento Dirigenziale n. 21 del 16/02/2022, la Provincia di Brindisi ha autorizzato, secondo le condizioni e prescrizioni ivi indicate, la Società “**ITALMETALLI SRL**” (P.IVA: 02472410741), con sede legale e operativa in Francavilla Fontana (BR) alla via Gorizia snc:

- il rinnovo dell’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o strato superficiale del sottosuolo ai sensi del R.R. n. 26 del 12/12/2011 e ss.mm.ii..

Il P.D. n. 21/2022, confluito ai sensi del DPR n. 59/2013 nel Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2 del 16/3/2022 rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana, è stato adottato per una durata di tre anni, sulla base della disponibilità espressa dal Gestore ad una nuova localizzazione dell’impianto giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n. 115 del 14/12/2021. Con riferimento all’allegato “A” del P.D. n. 21/2022, il Gestore risulta autorizzato al trattamento dei seguenti quantitativi massimi di rifiuti:

- quantitativo annuo massimo di rifiuti trattati (operazioni R4 e R13): 34.750 tonnellate;
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattati (operazione R4) pari a 70 tonnellate di cui:
 - 65,4 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.1;
 - 3 tonnellate di rifiuti della tipologia 3.2;
 - 1,6 tonnellate di rifiuti della tipologia 5.19;
- capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti: 134 tonnellate (66 mc circa);
- quantitativo massimo annuo di materia prima seconda recuperata: 28.000 tonnellate;
- capacità massima di stoccaggio istantaneo di materia prima seconda: 105 mc.

- Con sentenza n. 228/2023, il TAR Puglia - Lecce – Sez. III° ha accolto il Ricorso R.G. n. 402/2022 proposto dalla Società “ITALMETALLI SRL”, annullando in parte l’AUA n. 2/2022 rilasciata dal Comune di Francavilla Fontana, nonché il P.D. n. 21/2022 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, nella sola parte in cui è stato previsto che essa ha “durata di tre anni”.
- Con nota prot. n. 6721 del 17/03/2023, il Dirigente dell’Area 4, in riscontro alla nota prot. n. 5601 del 15/01/2023 dell’Avvocatura Provinciale, ha espresso motivato parere favorevole all’impugnativa della sopra citata sentenza al Consiglio di Stato.
- Al fine di tutelare il legittimo e corretto operato dell’Ente, con Decreto del Presidente n. 76 del 17/05/2023, la Provincia di Brindisi ha ritenuto opportuno proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 228/2023, emessa da TAR Lecce all’esito del giudizio RG n. 402/2022.
- A seguito di istanza di parte, con Provvedimento Dirigenziale n. 65 del 26/07/2023, la Provincia di Brindisi ha disposto di assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) il progetto finalizzato all’ampliamento delle attività esercite presso l’impianto esistente sito in Francavilla Fontana (BR) alla via Gorizia snc proposto dalla Società “ITALMETALLI SRL”, dando atto che “... per effetto di quanto stabilito al punto 1) e nel parere della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica, di cui alla nota AOO_145-15/02/2023/1423 registrata al protocollo dell’Ente al n. 0005500/2023, per l’intervento in progetto dovrà essere acquisito, ai sensi dell’art. 89 co. 1 lettera b), l’accertamento di compatibilità paesaggistica”.

Considerato che:

- Con note acquisite al prot. n. 33879 e n. 33880 del 13/10/2023, la Società “ITALMETALLI SRL” ha inoltrato istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e della L. R. n.11/2001, e contestuale richiesta di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso; la stessa istanza è stata reiterata in data 14/10/2023 e registrata al protocollo provinciale al n. 33961 del 16/10/2023 con riferimento alla sopraggiunta L.R. n. 26/2022 e non più alla superata L.R. n. 11/2001.
- Con nota prot. n. 0036980 del 08/11/2023, l’Autorità Competente (A.C.) ha dato avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, indicendo la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale, l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio dell’impianto in argomento. Con la stessa nota, l’A.C. ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto proposto e sull’esercizio della relativa attività, di aver pubblicato la documentazione sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi - sezione Ambiente/progetti in istruttoria - evidenziando, tra l’altro, che “... in merito al vincolo penalizzante relativo alla localizzazione dell’impianto in area agricola (come stabilito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 673/2022), si rende necessario acquisire il preventivo parere del Comune di Francavilla Fontana, quale Ente preposto alla tutela del vincolo che dovrà essere espresso con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000. In caso di mancata espressione, verrà considerato ancora valido quanto già stabilito con la precedente Deliberazione di C.C. n. 115/2021”. L’A.C. ha sottolineato infine che, ai sensi del sopra citato art. 14 ter c. 7, Legge n. 241/90, “... in sede di determinazione conclusiva relativa all’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto in questione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, il silenzio delle Amministrazioni coinvolte, ossia la mancata trasmissione delle proprie determinazioni, sarà considerato quale parere favorevole all’istanza in oggetto”.
- Nell’ambito della Conferenza di Servizi è stato acquisito il parere di ARPA Puglia- DAP di Brindisi che, con nota prot. n. 0077773-32-27/11/2023 acquisita al prot. n. 0039216 del 27/11/2023, ha espresso parere favorevole “... a condizione che qualora i rifiuti ricompresi nella autorizzazione siano esclusivamente i codici CER 16 01 03 e 16 01 06 afferenti ai veicoli fuori uso, non risulta essere necessario che il gestore adempia anche alla sorveglianza radiometrica, obbligo presente se invece sono trattati altri rifiuti ricompresi nell’elenco 16 01”.
- L’A.C., con nota registrata al prot. n. 0000744 del 09/01/2024, richiamando l’art. 89 comma 2 delle NTA – PTTR della Regione Puglia e quanto evidenziato nella nota di avvio del procedimento di cui al prot. n. 0036980/2023, ha assegnato alla Regione Puglia e al Comune di Francavilla Fontana ulteriori trenta giorni, in aggiunta a quelli già stabiliti, per adottare gli atti di propria competenza, ossia il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e la deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto.
- Con nota n. 0006211/2024 del 05/02/2024, registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0004170, il Comune di Francavilla Fontana ha comunicato che, a seguito dell’istanza di Richiesta di Compatibilità

- Paesaggistica inoltrata dalla Società (prot. comune n. 47633 del 10/10/2023), “... con nota prot. n. 0005943/2024 è stata convocata la seduta della Commissione Locale del Paesaggio in data 09.02.2024 per l'espressione del parere di competenza sull'intervento in oggetto e per l'emissione del provvedimento”. Pertanto, con successiva nota prot. 0014338/2024, acquisita al protocollo in data 20/03/2024 al n. 0009646, il Comune di Francavilla Fontana ha riscontrato la nota prot. n. 0000744/2024, trasmettendo:
- copia del provvedimento n. 3 del 18/03/2024 di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera b) delle NTA-PPTR, relativo all'intervento di realizzazione di una tettoia delle dimensioni 15,20 m x 8,90 m, con altezza utile media di 5,50 m (massima 6,00 m), da utilizzarsi esclusivamente per le operazioni di demolizione/bonifica delle auto e deposito temporaneo del materiale recuperato;
 - copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 14/12/2021 avente ad oggetto <<ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE. A.U.A. SUAP 7351 - DITTA ITALMETALLI SRL - PARERE DELL'ENTE PREPOSTO ALLA TUTELA DEL VINCOLO "ESCLUDENTE">>.
- Con nota prot. n. 0010964 del 03/04/2024, al fine di poter adottare le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 0036980/2023, la Provincia di Brindisi ha richiesto, entro trenta giorni dal ricevimento della medesima nota:
- al Comune di Francavilla Fontana, eventuali proprie valutazioni in ordine alla realizzazione del progetto in argomento, inclusi eventuali titoli abilitativi rilasciati al Proponente per la realizzazione della struttura metallica, nonché l'espressione del parere definitivo da rendere a mezzo di Deliberazione di Consiglio Comunale, ribadendo che in difetto, per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto, sarebbe stato considerato ancora valido quanto già stabilito con la precedente Deliberazione di C.C. n. 115/2021);
 - al Proponente la documentazione ivi indicata.
- Con nota n. 0021876/2024 del 02/05/2024, registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0014133, il Dirigente dell'AREA IV – Servizio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, riscontrando la nota prot. n. 0010964/2024 ha comunicato che “... non risulta pervenuta alcuna istanza inerente il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della struttura metallica. In merito alla localizzazione dell'impianto, si rimanda a quanto deliberato dal Comune di Francavilla F. (BR) con Del.C.C. n. 115/2021, e al contenuto della sentenza del TAR Puglia – sez. Lecce n.00228/2023”.
- Con nota prot. n. 0014775 del 08/05/2024, rimandando ai contenuti del Provvedimento n. 3 del 18/03/2024, la Provincia di Brindisi ha richiesto le valutazioni di competenza del Servizio Edilizia/Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana in merito alla conformità urbanistica e alla regolarità edilizia delle opere di che trattasi, quindi l'attestazione della regolarità urbanistico edilizia in conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali.
- Con nota prot. n. 0016218 del 20/05/2024, la Società ha trasmesso il proprio riscontro alle note di cui al prot. n. 0010964/2024 e n. 0014775/2024.
- Con nota n. 0025449/2024 del 22/05/2024, acclarata al protocollo provinciale in pari data al n. 0016612, il Dirigente dell'AREA IV – Servizio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, riscontrando la nota prot. n. 0014775/2024 ha confermato “... quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 21876 del 02/05/2024, evidenziando che nulla è mutato rispetto all'iter del procedimento amministrativo in itinere”. Inoltre, con nota n. 0031608/2024 del 25/06/2024 acquisita al protocollo provinciale in pari data al n. 0020640, lo stesso Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha richiesto alla Società “di trasmettere Istanza di Permesso di Costruire per l'intervento oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 completa di elaborati e relazioni per l'ottenimento del parere di competenza dell'Ufficio scrivente, circa la conformità urbanistica ed edilizia”. In seguito alla presentazione dell'istanza di parere urbanistico del 01/07/2024, trasmessa da parte del Proponente all'Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana e registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0021204, con nota prot. n. 0034869/2024 del 11/07/2024 (acclarata in pari data al prot. n. 0022790), il competente ufficio comunale – Settore Urbanistica – Ecologia – Ambiente ha comunicato “... parere favorevole in merito alla conformità urbanistico/edilizia dell'intervento di che trattasi”.
- L'A.C., prendendo atto del suddetto parere, ha sollecitato con nota prot. n. 0023771 del 19/07/2024 la trasmissione della nuova Deliberazione di Consiglio Comunale - più volte richiesta anche con le diverse note

- interlocutorie – riscontrata dal Dirigente del Settore Urbanistica – Ecologia – Ambiente del Comune di Francavilla Fontana con nota n. 0037887/2024 del 01/08/2024 (prot. provinciale n. 0025341/2024).
- Con nota n. 31623/2024 del 15/10/2024, acclarata al protocollo provinciale in pari data al n. 0032410, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, evidenziando che le opere previste in progetto non interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ha espresso il proprio parere di compatibilità con la seguente prescrizione *“la società deve integrare la relazione tecnica indicando la modalità di calcolo che ha utilizzato per il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento tenendo presente che le stesse devono essere dimensionate in base a portate di pioggia con tempo di ritorno, almeno quinquennale”*.
 - Con nota acquisita al prot. n. 0037650 del 26/11/2024, la Società ha trasmesso la descrizione riepilogativa delle opere funzionali alla gestione delle acque meteoriche, aggiornata in riscontro alla nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui al prot. 0032410/2024.
 - Con nota PEC del 27/11/2024, registrata al prot. n. 0037902 del 28/11/2024, il Comune di Francavilla Fontana ha trasmesso la D.C.C. n. 86 del 20/11/2024 avente ad oggetto *“ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI E DEMOLIZIONE DI VEICOLI FUORI USO - DITTA ITALMETALLI SRL - LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO - PARERE DELL'ENTE PREPOSTO”* con cui, tra l’altro, è stato deliberato:
 - *di esprimere, per quanto di competenza parere favorevole alla localizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti e di demolizione di veicoli fuori uso della Ditta ITALMETALLI S.R.L. ... OMISSIS ... alla luce di quanto previsto dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia approvato con DGR n.673/2022 che prevede per gli impianti di trattamento dei rifiuti localizzati in zona agricola il criterio localizzativo penalizzante ove la possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti deve essere verificata nello specifico in funzione del rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni;*
 - *di prendere atto che la ditta ITALMETALLI S.r.l., ha già eseguito opere di mitigazione dell’impatto ambientale.*
 - Con nota prot. n. 0001233 del 14/01/2025, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi in cui, sulla base dei pareri e della documentazione acquisita, ha deciso di poter ritenere conclusi i lavori e di esprimere giudizio favorevole circa l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla *“Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.lla 1994”*, fatte salve le condizioni/prescrizioni che sarebbero state definite in sede di rilascio del provvedimento definitivo e quelle stabilite e acquisite nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Inoltre, l’A.C. ha richiesto al Proponente la trasmissione della documentazione integrativa ivi indicata, unitamente al titolo abilitativo per la realizzazione della struttura metallica in progetto.
 - Con nota acquisita al prot. n. 0005371 del 14/02/2025, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall’A.C. unitamente al Permesso di Costruire n. 11 del 11/02/2025 (pratica edilizia n. 009 del 2025, protocollo n. 002985 del 20/01/2025), rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana.

Richiamata la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, dalla quale si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito.

Impianto

- L’impianto è ubicato in un’area individuata catastalmente al foglio 136 p.lla 1994 del territorio di Francavilla Fontana (BR), alla Via Gorizia snc, ed è classificato come zona “E2” agricola ai sensi dello strumento urbanistico vigente.
- Secondo quanto dichiarato dal Tecnico incaricato, l’area su cui insiste l’impianto:
 - non rientra nell’ambito delle “componenti geomorfologiche”, delle “componenti idrologiche”, delle “Componenti Botanico - Vegetazionali”, delle “Componenti culturali e insediative” e delle “Componenti dei Valori Percettivi” individuate dal PPTR;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologia o idraulica, a nessuno dei tre livelli individuati e perimetrati dal piano (le zone vulnerabili più vicine all’area in esame, individuate dal PAI, sono poste mediamente ad oltre 3-4 km e pertanto non sono previste misure di mitigazione del rischio);
 - non è localizzata nelle immediate vicinanze dei siti della Puglia di interesse naturalistico di importanza comunitaria (S.I.C. e Z.P.S.), pertanto non è soggetta a preventiva “valutazione d’incidenza” e non rientra tra le aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia (l’area interessata dall’attività in argomento non è

- soggetta a vincolo faunistico e non presenta specie o habitat di interesse comunitario ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE, Direttiva "Habitat" e 79/409/CEE, Direttiva "Uccelli");
- ricade nel territorio inserito in Zona D dal PRQA e risulta essere esente dalle misure previste per il comparto industriale;
 - è interessata da contaminazione salina, di cui alla tavola B del PTA.
- Lungo tutto il perimetro, il centro di raccolta è dotato di una recinzione in muratura sufficientemente alta da minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, nonché l'eventuale dispersione all'esterno delle polveri generate dalla movimentazione di mezzi e materiali; la barriera esterna di protezione è completata con diverse aree a verde (alberi sempre verdi ad alto fusto).
- Si riporta l'elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nello stabilimento:
- Caricatore semovente F.Ili Tabarelli – mod. T385, telaio 075401;
 - Caricatore semovente F.Ili Tabarelli – mod. T385, telaio 1017006;
 - Pressa cesoia Taurus mod. C873P.A7KD;
 - Pressa Lollini – mod. AL4000, matricola 1608;
 - Tagliaprofili ecotecnica – mod. mulino EC350, matricola 2003;
 - Caricatore stradale semovente a benna Mordente – telaio n. 150, targa BRAA178;
 - N. 3 autocarri per trasporto di cose;
 - N. 2 semirimorchi per trasporto di cose;
 - N. 1 semirimorchio per trasporti specifici;
 - N. 2 trattori stradali.
- L'impianto è dotato di idoneo deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. È dotato altresì di una bilancia per misurare il peso dei rifiuti in ingresso.

Attività di bonifica e demolizione v.f.u.

- Al fine di ampliare la propria attività rispetto a quanto precedentemente autorizzato ex art. 216 del D.Lgs. n.152/2006, il Gestore intende realizzare una tettoia delle dimensioni 15,20 m x 8,90 m, per una superficie coperta di 135,28 mq ed altezza utile media di 5,50 mt (massima 6,00 mt), da utilizzarsi per le operazioni di demolizione/bonifica delle auto e deposito temporaneo del materiale recuperato. L'impianto descritto risulta dotato, per la parte relativa alle operazioni di bonifica e stoccaggio di autoveicoli da demolire, di un piazzale impermeabilizzato con massetto in cemento finito del tipo industriale; il tutto con deposito temporaneo dei materiali ricavati, ferrosi, metallici, ecc., in attesa che vengano trattati volumetricamente e poi conferiti alle varie fonderie o a società di lavorazione.
- Il Gestore ha dichiarato di stimare in 1.500 il numero di veicoli da trattare su base annua (n. 5 veicoli/giorno, considerando 300 gg./anno); i rifiuti prodotti a seguito dell'attività di demolizione e bonifica veicoli fuori uso e destinati allo smaltimento sono indicati nella tabella riportata a pag. 61/98 dello *Studio di Impatto Ambientale*.
- Le aree relative all'impianto di bonifica dei veicoli fuori uso sono individuate nella planimetria di progetto e sono suddivise in:
- settore di conferimento dei veicoli da trattare;
 - settore trattamento veicoli;
 - settore stoccaggio rifiuti pericolosi;
 - settore stoccaggio rifiuti recuperabili.
- Le automobili vengono sottoposte a bonifica (messa in sicurezza), demolizione e recupero delle diverse frazioni di rifiuti e materiali che costituiscono l'autovettura stessa, secondo le modalità dettate D.lgs. 209/03.
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di recupero sono stoccati all'interno di contenitori chiusi, posizionati al di sopra di un basamento impermeabile e dotati di idoneo sistema di etichettatura (conforme alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose), con indicazione del codice CER. Tutti i contenitori sono raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Il bacino di contenimento dei rifiuti liquidi pericolosi è strutturato in modo da avere la capacità pari al serbatoio più grande presente in esso e pari ad almeno l'1/3 del volume totale dei serbatoi. I rifiuti di carattere oleoso sono stoccati in appositi contenitori aventi capacità inferiore ai 500 l: il singolo contenitore - di capacità pari a 260 l - consiste principalmente in un doppio contenitore, uno interno a contatto con l'olio e uno esterno più grande, che lo

ingloba completamente fungendo da vasca di contenimento e sicurezza; così pure il serbatoio a corredo dell'isola di bonifica è dotato di una idonea vasca di contenimento.

- La ditta provvede ad asportare i gas refrigeranti (CFC) con idonea apparecchiatura, quindi ad immagazzinarli in apposite bombole, in dotazione della stazione mobile automatica di recupero del gas refrigerante di cui è corredata l'isola di bonifica.

Attività di gestione e trattamento rifiuti speciali

- Le operazioni di recupero effettuate nel centro (R4, R13) prevedono i quantitativi riportati nell'allegato "A" al presente provvedimento e già autorizzati precedentemente con il Provvedimento Dirigenziale n.21/2022 ex art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006.
- A seguito dell'esito positivo della verifica amministrativa, quindi dell'accettazione della conformità da parte del personale, i rifiuti in ingresso vengono conferiti nell'impianto in un'apposita area adibita a una prima selezione e a un controllo visivo; successivamente i rifiuti vengono suddivisi in base al codice CER che ne identifica, certifica e definisce la natura, le caratteristiche e la provenienza. Le aree adibite allo scarico e al deposito dei rifiuti, attrezzate anche con cassoni scarrabili/contenitori, sono realizzate con idonea pavimentazione impermeabilizzata, resistente alle sostanze chimicamente aggressive e in grado di offrire una adeguata garanzia contro le eventuali contaminazioni del suolo e della sottostante falda.
- Lo stoccaggio dei rifiuti è organizzato in maniera tale da:
 - tenere ben distinti i rifiuti in ingresso (destinati alla messa in riserva) da quelli prodotti (destinati al deposito temporaneo) e dai materiali recuperati;
 - separare i materiali per categorie omogenee di rifiuto, distinguendo quelli da inviare ad operazioni di recupero da quelli destinati allo smaltimento;
 - non modificare le caratteristiche del rifiuto al fine di non pregiudicarne il successivo recupero/smaltimento (fatte salve le riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto ed il deposito).
 - evitare ogni contaminazione del suolo e degli eventuali corpi ricettori profondi;
 - impedire il rilascio di fluidi, la formazione degli odori e la dispersione di polveri;Inoltre, nei settori adibiti allo stoccaggio, non sono effettuate operazioni di disassemblaggio e, più in generale, operazioni che possano danneggiare i rifiuti con conseguente rilascio di sostanze inquinanti e/o pericolose per l'ambiente.
- I rifiuti da recuperare sono stoccati separatamente da quelli derivanti dalle operazioni di cernita e selezione, avendo cura che non vi sia la possibilità di miscelazione tra cumuli di rifiuti aventi codice CER differente: lo stoccaggio è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante le seguenti informazioni:
 - le tipologie di rifiuti stoccati;
 - lo stato fisico;
 - le norme per il comportamento inerente alla manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- Le operazioni di recupero iniziano con una prima cernita manuale per la separazione del materiale grossolano non conforme; successivamente, il materiale metallico selezionato - per categorie omogenee - viene inviato all'impianto per la cesoiatura e la riduzione volumetrica e il materiale in uscita dall'impianto viene stoccato in apposite aree.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento

- Il Gestore ha dichiarato che l'impianto di trattamento delle acque meteoriche - esistente e già autorizzato - è conforme al R.R. 26/2013 in quanto prevede, per le acque di prima pioggia, un accumulo in vasca stagna opportunamente dimensionata e un successivo trattamento in loco tramite sistema di grigliatura, sedimentazione e disoleazione; un pozzetto scolmatore consente alle acque successive alla prima pioggia di essere avviate ad un ulteriore sistema di trattamento costituito da una vasca integrata di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Il volume complessivamente stoccabile nelle vasche realizzate, a seguito di una definitiva revisione dei volumi disponibili, è pari a 223,33 mc (ai volumi interrati si è aggiunto un serbatoio fuori terra di capienza pari a 10 mc - già nella disponibilità dell'azienda - al fine di garantire anche ulteriore volume disponibile).
- = Le acque di prima pioggia, quindi, sono avviate ad una vasca stagna in c.a.v. interrata destinata a contenere i primi 5 mm di acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, servita dalla rete di raccolta. All'interno della

predetta vasca sono alloggiare le sonde per la registrazione dell'inizio e della fine di ogni evento meteorico, nonché una pompa sommersa che, entro le 48 ore dalla fine dell'evento meteorico, invia le acque al separatore di idrocarburi (SEPAROIL) che impiega sistemi coalescenti a pacchi lamellari.

- Le acque di seconda pioggia sono avviate ad una vasca integrata di grigliatura, sedimentazione e disoleazione; successivamente sono convogliate in una vasca di accumulo; le acque contenute nella vasca di raccolta sono smaltite al bisogno, da ditta autorizzata, previa esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio. La ditta, inoltre, provvede alla periodica manutenzione del sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, rimuovendo e smaltendo come rifiuto il materiale grigliato, nonché i sedimenti depositati nelle vasche, sempre previa caratterizzazione dello stesso.

Gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche

- È presente un impianto Imhoff demandato alla raccolta delle acque dei servizi igienici, le cui modifiche risultano autorizzate con P.D. n. 21/2022:
 - L'impianto di raccolta e di trattamento delle acque reflue civili provenienti dai servizi igienici (bagni e docce), prevede una prima raccolta in un impianto di trattamento del tipo Imhoff, un successivo smaltimento del liquido chiarificato sul suolo/sottosuolo a mezzo di condotta percolante mediante subirrigazione con drenaggio, nel rispetto delle norme tecniche generali previste dal R. R. n. 26/2011;
 - La distanza tra la condotta disperdente e le falde acquifere più vicine è superiore a 2 m: viene stimato un franco di sicurezza di circa 100 m;
 - Le coordinate del punto di scarico sono: X=718.583,643, Y= 4.475,242,614.
- Il predetto impianto viene periodicamente controllato e pulito da imprese specializzate senza interromperne l'utilizzo. Il Gestore ha dichiarato anche che *"... risultano in corso di esecuzione i lavori di adeguamento al R.R. 26/2011 come autorizzati dall'AUA n. 2/2022, autorizzazione allo scarico delle acque reflue trattate su suolo o strato superficiale del sottosuolo"*.
- L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici avviene da una riserva idrica (serbatoio), dotata di pompa con autoclave e rifornita periodicamente da autobotti autorizzate.

Emissioni in atmosfera

- Secondo quanto dichiarato dal Gestore, non sono stati identificati impatti sull'atmosfera ascrivibili a diffusione di polveri in quanto assolutamente trascurabili.

Rumore

- Dai rilievi fonometrici effettuati nell'ambito della *"Relazione Tecnica di valutazione dell'impatto Acustico"*, in tutti i punti misurati non si è avuto il superamento dei limiti previsti dalla tabella 1 del D.P.C.M. 1/3/1991 e, in nessuno dei quattro punti misurati si è avuto un superamento del valore di 70 dB(A). Nello stesso documento viene precisato che *"... a prescindere dalla periodicità prevista dal piano di monitoraggio e controllo, sarà comunque necessario effettuare nuovi monitoraggi ad ogni variazione significativa di modalità di svolgimento dell'attività e/o ad ogni variazione relativa alle attrezzature utilizzate"* (cfr. pag. 25/29 della *Relazione Tecnica di valutazione dell'impatto Acustico*).

Coerenza con la pianificazione in materia di rifiuti

- I rifiuti trattati nell'impianto in esame afferiscono ai rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) di cui alla D.G.R. n. 673 del 11/05/2022 prevede la sussistenza del vincolo "penalizzante" per le aree con destinazione agricola "E" dello strumento urbanistico vigente.
- Secondo quanto dichiarato dal Tecnico incaricato (cfr. da pag. 40/98 dello *Studio di Impatto Ambientale*), *"... la ditta, che ha già messo in atto, in sintonia con il Provvedimento 79/2015 citato, alcune azioni di mitigazione/compensazione, si dichiara altresì disponibile ad intraprendere, qualora necessario, un intervento di delocalizzazione dello stabilimento secondo una futura procedura definita e concordata con i diversi soggetti interessati"*.

Rilevato che, secondo quanto attestato dal Tecnico incaricato, *"... nell'ambito della attività di recupero rifiuti ...OMISSIS... risulta compresa, dal punto di vista della prevenzione incendi, anche "Attività di distribuzione carburanti ad uso privato" individuata al punto 13/1/A delle classi e categorie di cui al Decreto 151/2011 Pratica n. 14259 intestata a Italmetalli Srl, come da ultimo rinnovo periodico di conformità antincendio in data 09/01/2019 protocollo SUAP Francavilla F.na REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0000826 del 09/01/2019 Codice Pratica 02472410741-09012019-*

1852 ... OMISSIS ... Si attesta altresì, che non vi sono ulteriori attività di prevenzione incendi sottoposti alle regole di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151, e che quindi non occorre procedere a nuova istanza o scia antincendio, salvo prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a cui si ottempererà immediatamente”.

Preso atto che la Società:

- ha dichiarato che sui rifiuti tal quali e sui materiali recuperati (*End of Waste*) verranno eseguiti i previsti test di cessione e/o caratterizzazione analitica (cfr. pag. 48/98 dello *Studio di Impatto Ambientale*);
- ha prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale;
- ha illustrato sommariamente il piano per il ripristino ambientale alla dismissione dell’impianto, definendo le principali parti soggette a dismissione e, precisamente:
 - attività di dismissione che, in genere, comporteranno opere di smontaggio di impianti e strutture metalliche; opere di scavo e sistemazione terreno;
 - criticità ipotizzabili;
 - principali indagini e/o interventi che potranno essere effettuate: in particolare, i materiali ferrosi e non ferrosi provenienti dalla demolizione dovranno essere caratterizzati ai fini di un corretto smaltimento/recupero secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- ha dichiarato di aver ottemperato, ai sensi dell’art. 26-bis del Decreto-Legge n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, alla redazione del Piano di Emergenza Interna Rifiuti (PEIR).

Preso atto altresì:

- Di quanto dichiarato dal Tecnico incaricato nel documento “DESCRIZIONE RIEPILOGATIVA AGGIORNATA DELLE OPERE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE” di cui al prot. n. 0005371/2025:
 - *L’impianto di intercettazione, trattamento e stoccaggio delle acque meteoriche di 1^ e 2^ pioggia non ha subito variazioni, e non subisce variazioni nella attuale proposta progettuale, rispetto a quanto già approvato con precedenti provvedimenti provinciali, tra cui principalmente il Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 79 del 08/08/2015 intestato alla precedente forma sociale Cometalf Srl e poi volturato all’attuale Italmetalli Srl, successivamente confermato, e, in ultimo con il Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 21 del 16/02/2022, relativo al rilascio dell’AUA.*
 - *Il volume complessivamente stoccabile nelle vasche realizzate, a seguito di una definitiva revisione dei volumi disponibili, è pari a (213,33 + 10,00) = 223,33 mc (ai volumi interrati si è aggiunto un serbatoio fuori terra di capienza pari a 10 mc, serbatoio già nella disponibilità dell’azienda, al fine di garantire anche ulteriore volume disponibile), mentre nei precedenti provvedimenti risultava riportato un volume pari a 207,54 mc. Tale valore riscontrato risulta largamente superiore a quello ricavabile dalla moltiplicazione della intera superficie di dilavamento per il parametro di pioggia di riferimento di 60 mm/mq, che moltiplicato per una superficie di mq 3.454,53 porta ad un volume minimo di stoccaggio da rendere disponibile di mc 207,27, ma, soprattutto, di gran lunga superiore a quello che ne deriverebbe utilizzando una altezza medio critica di pioggia di 11,27 mm/mq.*
 - *Le acque stoccate vengono periodicamente svuotate e successivamente destinate a impianto di smaltimento di terzi, debitamente autorizzato, da parte dei trasportatori a loro volta autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali ANGA.*
 - *Non vengono effettuati rilasci o scarichi di acque meteoriche, trattate o meno, su suolo superficiale.*
- Dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento in parola.
- Degli esiti della Conferenza di Servizi.
- Che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi.

Considerato che:

- I possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’esercizio dell’impianto di che trattasi sono i seguenti:
 - incremento del traffico veicolare da e per l’impianto;
 - incremento dell’impatto acustico dell’attività, nelle ore di esercizio degli impianti;
 - incremento dell’impatto visivo dello stabilimento, conseguente alla realizzazione della tettoia metallica e ai cumuli dei rifiuti nelle fasi di stoccaggio;
 - aumento del rischio di incidenti e di rilascio di sostanze pericolose sul suolo, a seguito del deposito di rifiuti.
- Le misure adottate per mitigare gli impatti sono:

- in sede di esercizio dell'attività, l'incremento veicolare sarà pari a massimo 5 mezzi/giorno, nell'arco delle 8 ore lavorative; la movimentazione dei mezzi in entrata ed uscita dal cantiere viene gestita, compatibilmente con le esigenze di lavorazione;
- sono già presenti recinzioni alte e alberature che schermano eventuali impatti visivi;
- è sempre presente un operatore formato come Addetto alle Emergenze ambientali e sono presenti tutti i Dispositivi di Protezione ambientale volti a minimizzare i possibili impatti sull'ambiente da sversamenti accidentali; sono sempre presenti specifiche procedure di emergenza; è garantita la regolare manutenzione delle macchine operatrici.

Atteso che:

- il progetto in argomento è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota AOO_169 01/08/2014-0003147 in atti al prot. n. 47007 del 04/08/2014, facendo seguito alla nota prot. n. 6117 del 23/07/2014 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso lo <Schema di decreto ministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziari a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano", ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>;
- il Gestore ha attestato il possesso di certificazione UNI ISO 14001 - in corso di validità e scadenza al 18/07/2025 - relativamente all'attività di "RECUPERO E RIDUZIONE VOLUMETRICA DI ROTTAMI METALLICI";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione ammontano complessivamente a € **364.522,50**, come di seguito specificato:

Attività All. B/C Parte IV D.Lgs. 152/2006	Provenienza e natura del rifiuto	CMI/PMA	CU	Garanzia da calcolo (bozza di decreto)	Garanzia minima	Importo definitivo della garanzia finanziaria
Operazioni di recupero definitive da R2 a R11 (PMA)	speciale pericoloso	1.500,00	18,5	€ 27.750,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	speciale non pericoloso	28.400,00	11,5	€ 326.600,00	€ 90.500,00	€ 326.600,00
	urbano pericoloso		18,5	€ -	€ 140.000,00	€ -
	urbano non pericoloso		7	€ -	€ 84.000,00	€ -
	inerte		2	€ -	€ 45.000,00	€ -
Messa in riserva R13 (CMI)	speciale pericoloso		300	€ -	€ 15.000,00	€ -
	speciale non pericoloso	134,00	145	€ 19.430,00	€ 10.000,00	€ 19.430,00
	urbano pericoloso		300	€ -	€ 15.000,00	€ -
	urbano non pericoloso		130	€ -	€ 7.000,00	€ -
	inerte		35	€ -	€ 5.000,00	€ -
SUBTOTALE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA						€ 486.030,00
TOTALE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA (al netto della riduzione del 25 % per UNI EN ISO 14001)						€ 364.522,50

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in

materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*;
- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante *i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- il D.lgs. n. 159 del 6.9.2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*;
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011, come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.7 del 26/05/2016, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 a.e., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.-D.Lgs. n. 152/2006, art.100, comma 3”*;
- il Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)”*;
- la Legge n. 56/2014 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi;
- il D.Lgs. n. 101/2020 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;
- il D.Lgs. n. 116/2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il D.Lgs. n. 118/2020 *“Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”*;
- il D.Lgs. n. 188/2020 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 11/05/2022 che ha approvato l’aggiornamento del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 19/02/2025 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Precisato che, per la Società *“ITALMETALLI SRL”*, si sono concluse positivamente le verifiche relative al possesso dei requisiti presso la Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno e presso i competenti Uffici del Ministero della Giustizia (Certificato Casellario Giudiziale).

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dalla Società *“ITALMETALLI SRL”* e dalle risultanze istruttorie espletate dai Responsabili del Procedimento, di poter accogliere positivamente l’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui alla nota prot. n. 33880 del 13/10/2023 e successive integrazioni, a condizione che vengano seguite le procedure descritte nella

documentazione di progetto e che vengano osservate tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

ESPRIME

giudizio favorevole di compatibilità ambientale in relazione al progetto di ampliamento dell'attività di recupero rifiuti presentato dalla Società "ITALMETALLI SRL" per l'impianto ubicato in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.la 1994, consistente nella realizzazione di una tettoia delle dimensioni 15,20 m x 8,90 m - per una superficie coperta di 135,28 mq e altezza utile media di 5,50 mt (massima 6,00 mt) - da utilizzarsi per le operazioni di demolizione e bonifica dei veicoli fuori uso e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da svolgersi in conformità al D. Lgs. n. 209/2003 e all'attività la gestione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi secondo le operazioni R4 e R13 per i quantitativi massimi e le tipologie indicate nell'allegato "A".

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 la gestione dell'impianto di recupero rifiuti in argomento, prevedendo:

- per l'attività di trattamento e bonifica di veicoli fuori uso, un numero massimo annuo di veicoli pari a 1.500;
- la gestione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi come elencati in allegato "A" con operazioni R4 e R13 per un quantitativo annuo massimo di rifiuti trattati pari a 34.750 tonnellate.

Si dà atto che il legale rappresentante della Società "ITALMETALLI SRL" è la Sig.ra Chiara Colonna;

La validità del presente atto, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 è pari a **dieci anni**, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento. Ai fini del successivo rinnovo, il Gestore, **almeno sei mesi prima della scadenza**, dovrà inviare a questo Ente apposita istanza ai sensi del dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi.

Il presente provvedimento, corredato degli allegati "A" e "B" costituenti sue parti integranti e sostanziali, viene adottato con l'obbligo da parte del Gestore del rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire conformemente al progetto presentato e approvato con il presente provvedimento; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovrà essere preliminarmente valutata dall'Autorità Competente.
2. La Società "ITALMETALLI SRL" dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e al Dip.to di Brindisi di ARPA Puglia la comunicazione di inizio lavori. Inoltre, **entro 30 (trenta) giorni dal completamento dei lavori**, e comunque prima dell'inizio delle attività di gestione dei rifiuti, la Società dovrà produrre:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere e degli impianti tecnologici previsti dallo stesso progetto, per come integrato dalle prescrizioni del presente provvedimento.
 - atteso che le volumetrie riportate nell'elaborato "*Tavola 06_Def_Esecutivi impianto acque meteoriche.pdf_Marcato.pdf*" (rev. del 03/02/2025) risultano differenti da quelle indicate nell'elaborato "*Tavola 05_Def_Planimetria generale aggiornata.pdf_Marcato.pdf*" (rev. del 03/02/2025), la Società dovrà ritrasmettere alla Provincia di Brindisi entrambi gli elaborati allineati nei contenuti.
3. **Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, il Gestore dovrà presentare le garanzie finanziarie per un importo pari a **€. 364.522,50**, indicando come beneficiario la Provincia di Brindisi, valide per un periodo non inferiore al periodo di vigenza dell'autorizzazione (dieci anni) e prevedere la possibilità di escussione da parte del beneficiario nei due anni successivi alla scadenza; le stesse garanzie, devono essere prestate tassativamente per il tramite di soggetti abilitati ad operare nei confronti di soggetti pubblici ex art.107 del TUIB. **La mancata presentazione delle garanzie finanziarie nei termini sopra stabiliti determinerà la conseguente decadenza di efficacia del presente provvedimento.**
4. Relativamente alla Certificazione ISO 14001 la cui scadenza è stabilita il 18/07/2025, il rilascio del certificato aggiornato dovrà riferirsi a tutte le attività esercitate nell'impianto, compresa l'attività di bonifica dei v.f.u. ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003, tanto ai fini della conferma della riduzione effettuata sull'importo delle

garanzie finanziarie; in difetto, **il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie per un importo pari a € 486.030,00 entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detta certificazione.**

5. Ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (*End of Waste*), il Gestore dovrà esercire l'attività aziendale nel rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011 (rottami metallici) e del D.Lgs. n. 188/2020 (carta e cartone).
6. Il Gestore deve eseguire, secondo le frequenze prestabilite, i monitoraggi e i controlli ambientali indicati nel *Piano di Monitoraggio Ambientale* (prot. n. 0033880/2023), trasmettendo alla Provincia di Brindisi una sintetica relazione elaborata sulla scorta degli esiti di tale monitoraggio **entro il 30 aprile di ogni anno** di esercizio come riportato nel paragrafo 4 del suddetto elaborato, nonché i dati relativi alla quantità e ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno precedente.
7. La Società dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
8. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni, gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
9. La ditta deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un registro delle attività, da sottoporre a preventiva vidimazione del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi. Su tale registro devono essere riportate le seguenti annotazioni:
 - gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato e relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, che dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore;
 - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui supporti antivibranti e sui componenti dell'impianto di gestione delle acque meteoriche, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - data e risultati degli autocontrolli delle emissioni acustiche;
 - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori.
10. Alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nel *Piano per il Ripristino Ambientale* di cui al prot. n. 0033880/2023, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di Brindisi di chiedere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione, nonché al proprietario del sito contaminato, l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dalla presenza dell'impianto di recupero, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento e la realizzazione delle relative operazioni di bonifica.
11. È fatto obbligo al Proponente di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stato rilasciato il presente provvedimento. Ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto, dell'assetto societario, della ragione sociale e della sede legale dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi e al D.to di Brindisi di ARPA Puglia.
12. Tutte le comunicazioni inerenti agli obblighi del presente provvedimento devono essere firmate digitalmente e trasmesse agli Enti tramite Posta Elettronica Certificata.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alla normativa di settore vigente in materia ambientale.
14. La Società dovrà conservare copia del presente provvedimento autorizzativo presso l'impianto in argomento.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI

15. Il Gestore dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.M. 59 del 4 aprile 2023 recante "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", secondo le modalità operative definite dal Decreto Direttoriale MASE n. 143 del 06/11/2023.
16. La **quantità massima di rifiuti non pericolosi da trattare** (operazioni R4 – R13) è pari a **34.745 t/a**, con una **capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti pari a 134 t** (66 mc); le tipologie di rifiuti non pericolosi che è possibile trattare, con relativi quantitativi massimi, sono quelle riportate nella tab. 1 dell'allegato "A".

17. Posto che la Società è autorizzata a trattare un **quantitativo annuo massimo di 1.500 veicoli fuori uso** identificati dal codice CER 160104* (con una media di 5 veicoli/giorno su 300 gg lavorativi), la stessa potrà gestire esclusivamente i rifiuti derivanti dalla propria attività di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso.
18. Tutte le fasi di gestione dei veicoli fuori uso da bonificare e dei relativi rifiuti prodotti dalla loro demolizione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto ed in conformità di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 209/2003 e in coerenza con quanto descritto e indicato negli elaborati di progetto.
19. Le attività di recupero all'interno dell'impianto dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed essere organizzate secondo il layout riportato all'allegato "B".
20. Il Gestore si dovrà attenere a quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e le attività di recupero devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni previste dai seguenti decreti:
 - D.Lgs. n. 116/2020 (imballaggi);
 - D.Lgs. n. 118/2020 (RAEE);
 - D.Lgs. n. 188/2020 (carta e cartone);
 - Regolamento (UE) n. 333/2011 (rottami metallici).
21. Il Gestore dovrà adempiere alla sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.
22. Le aree di deposito e di messa in riserva dei rifiuti devono essere indicate con opportuna e adeguata cartellonistica, dalla quale si possa evincere con chiarezza e per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i quantitativi massimi di deposito, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza.
23. È fatto divieto di accatastare veicoli nell'area di conferimento.
24. I cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare l'altezza della recinzione perimetrale dello stabilimento e comunque non oltre l'altezza di 2,5 m.
25. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
26. Nei settori adibiti allo stoccaggio non devono essere effettuate operazioni di disassemblaggio e, più in generale, operazioni che possano danneggiare i rifiuti con conseguente rilascio di sostanze inquinanti e/o pericolose per l'ambiente.
27. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di recupero (ex art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 "deposito temporaneo") devono essere stoccati all'interno di contenitori chiusi, posizionati al di sopra del basamento impermeabile e dotati di un idoneo sistema di etichettatura, con indicazione del codice CER. I predetti rifiuti dovranno essere avviati alle operazioni di recupero/smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
28. Per quanto attiene alla gestione degli pneumatici fuori uso e degli oli minerali esausti, il Proponente dovrà rispettare rispettivamente il disposto dell'art. 228 e 236 del D. Lgs 152/2006 e della normativa attuativa di settore.
29. I rifiuti per i quali l'impianto è abilitato al recupero e allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico nei quali vanno annotate anche le operazioni relative alle acque meteoriche gestite come rifiuto.
30. I rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del Titolo I, Parte IV, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
31. La mancata osservanza di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte Quarta, Titolo VI, del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

32. La Società dovrà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*".

33. È fatto divieto di riutilizzare le acque di dilavamento trattate che, invece, dovranno essere smaltite come rifiuto; la Società potrà riutilizzare esclusivamente le acque meteoriche derivanti dalle coperture per l'irrigazione delle aree attrezzate a verde ornamentale e/o per gli altri usi consentiti dalla Norma.
34. Al Gestore è fatto divieto di riversare sul terreno e sulle aree a verde circostanti, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che dovranno essere accumulate nelle vasche interrato esistenti, integrate dal serbatoio da 10 mc per un volume complessivo di 223,33 mc, quindi conferite ad idonei impianti di smaltimento previa caratterizzazione chimica.
35. Le acque di prima pioggia dovranno essere avviate a trattamento entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso.
36. La Società dovrà garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario.
37. Sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non è consentito effettuare lavorazioni e/o attività di deposito che possono comportare il rilascio di sostanze pericolose e/o comunque contaminati per l'ambiente.
38. Evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua sede stradale.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

39. Il Gestore, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2011 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 26 Maggio 2016 n. 7, con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla Società, atte a:
 - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 - effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alla vegetazione, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi agricola;
 - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti.
40. Lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempre verdi, ad elevato apparato fogliare, per consentire il rapido smaltimento del liquame chiarificato mediante evapotraspirazione, fatta eccezione delle essenze vegetali, vietate dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa.
41. Il terreno interessato dal sistema disperdente non dovrà essere utilizzato per la coltivazione di essenze destinate all'alimentazione umana e/o animale.
42. I fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., ovvero dal D.Lgs. n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 7/2016.
43. E' fatto divieto di utilizzo delle acque di falda a valle del sistema di dispersione per una distanza di almeno 100 (cento) metri da essa, per usi domestici o, per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria.
44. In caso di accertata presenza di sostanze inquinanti, nelle acque di falda dei pozzi presenti nei dintorni e a valle di tutto il sistema di scarico interessati dalla direzione del flusso di falda, il titolare dello scarico si assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.
45. Devono essere adottate le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo dell'inquinamento del corpo ricettore.
46. In caso di accertata presenza di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area interessata dallo scarico, o in presenza di evidenti manifestazioni patologiche sulle piante interessate,

determinate dalla presenza di sostanze incompatibili per un regolare sviluppo vegetazionale delle stesse, lo smaltimento delle acque reflue dovrà essere interrotto immediatamente e di tanto dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ufficio.

47. Il Gestore è obbligato ad allacciarsi alla pubblica fognatura non appena l'area ne sarà dotata.

PRESCRIZIONI EMISSIONI

48. Tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività aziendali dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera, di qualsiasi tipo, la Società dovrà acquisire la prescritta autorizzazione.

PRESCRIZIONI GESTIONALI E OPERATIVE

49. Nel caso di sversamento accidentale di una sostanza inquinante all'interno del sito aziendale, specialmente se pericolosa, l'addetto presente al momento dell'evento incidentale, al fine di evitare o limitare l'impatto da esso derivante, dovrà adoperarsi per cercare di limitare l'espandersi del prodotto sversato, arginando l'area per mezzo di idonee barriere (evitando in particolare che la sostanza raggiunga feritoie o punti dove il suolo non sia protetto) e intercettando la perdita al fine di eliminarne la causa. Inoltre, provvederà ad assorbire il prodotto versato con apposito materiale assorbente (sabbia o segatura) presente in stabilimento, conferito in seguito a ditte autorizzate per lo smaltimento.

50. Dovrà essere operata, con cadenza annuale, la disinfezione/derattizzazione del sito e le certificazioni delle avvenute operazioni dovranno essere conservate presso lo stabilimento.

51. La Società deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti, quindi provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui.

52. Il Gestore deve garantire la sicurezza della viabilità di accesso all'impianto (in particolare deve impedire che si creino situazioni critiche di traffico di mezzi pesanti fuori dallo stabilimento), la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, la circolazione opportunamente regolamentata.

53. I macchinari, gli impianti e mezzi d'opera dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.

54. L'impianto antiincendio dovrà essere mantenuto a regola d'arte e dovranno essere rispettate le disposizioni previste con il CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi in data 26/02/2008 pratica n. 14259 e rinnovato in data 09/01/2019.

55. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, al Comando VV.FF., alla ASL o all'Autorità che abbia specifica competenza, a mezzo PEC e comunque **entro 8 ore** dall'accadimento ogni evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori e dei cittadini, illustrando cause dell'evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico soccorso.

56. La Società e gli operatori devono fornire la necessaria assistenza per lo svolgimento delle attività periodiche di controllo e di verifica degli Enti a ciò preposti.

57. Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, in conseguenza, il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità relativamente ai diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

58. La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni previste nel succitato decreto.

59. Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono

comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

60. La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio.

61. Con l'adozione del presente atto, l'autorizzazione rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 21 del 16/02/2022 è da intendersi decaduta di ogni efficacia e si demanda al Comune di Francavilla Fontana l'adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione all'AUA n. 2 del 16/3/2022.

Il presente provvedimento, che non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale, verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato ai seguenti soggetti:

- Società "ITALMETALLI SRL" (italmetallisrl@pec.it) e Professionista incaricato (pescatore.cosimo@ingpec.eu);
- Comune di Francavilla Fontana (comune.francavillafontana@pec.it);
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali (sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it), Sezione Paesaggio (sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it), Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi (dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASL di Brindisi (protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it; prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi (com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti, Responsabili del Procedimento, dichiarano che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

I Responsabili del Procedimento

Dott. Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Stefano Rago

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

Allegato A


TAB.1 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA TRATTARE E QUANTITATIVI MASSIMI					
TIPOLOGIA RIFIUTI	CER	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITATIVI ANNUI	CAPACITA' STOCCAGGIO Istantaneo	
			tonn/annue	tonn	mc
1.1: Rifiuti di carta, cartone, ecc.	[150101] [150105] [150106] [200101]	R13	5	134	66
2.1: Imballaggi, vetro di scarto, ecc.	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	R13	30		
3.1: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104]	R13, R4	27.000		
	[160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]				
3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe.	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199]	R13, R4	1.000		
	[150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406]				
	[170407] [191002] [191203] [200140]				
4.1: Scorie provenienti dall'industria della metallurgia, ecc.	[060902] [100601] [100612] [100809] [100811] [101003]	R13	200		
5.1: Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, ecc.	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	R13	2.000		
5.5: Marmitte catalitiche esauste.	[160801]	R13	10		
5.8: Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R13	100		
5.19: Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo, ecc.	[160214] [160216] [200136]	R13, R4	400		
6.1: Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, ecc.	[020104] [150102]	R13	2.000		
	[170203] [191204] [200139]				
9.1: Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207]	R13	2.000		
	[200138] [200301]				
totale annuo			34.745		
<p>NOTA: non verranno superate le soglie di trattamento giornaliero di rifiuti non pericolosi tramite operazioni R4, ovvero 70 tonnellate al giorno, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65,4 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.1; • 3 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.2; • 1,6 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 5.19. 					

TAB.2 - MATERIE PRIME SECONDE RECUPERABILI			
MATERIA PRIMA SECONDA	QUANTITATIVI ANNUI	CAPACITA' STOCCAGGIO Istantaneo	
	tonn/annue	tonn	mc
3.1: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	27.000	270	100

3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	1.000	10	5
Tot.	28.000	280	105

Allegato B

PLANIMETRIA GENERALE [cfr. "Tavola 05_Def_Planimetria generale aggiornata.pdf_Marcato.pdf" prot. n. 0005371/2025]



DEPOSITO ACQUE REFLUE - IMHOFF & SUBIRIGAZIONE
Codice: 407162.02 N° 17584242 E



VIA GORIZIA

Legenda

A	Tronchi di legno
B	Tronchi di legno
C	Tronchi di legno
D	Tronchi di legno
E	Tronchi di legno
F	Tronchi di legno

Superficie: 1.000,00 mq

Superficie: 1.000,00 mq

Superficie: 1.000,00 mq

Superficie: 1.000,00 mq

P.L. METRICALI SPA - PROGETTO
DI PROGETTO
scala 1:200

PROGETTO A.A. di PROGETTO
data: 1/2020

